

Domanda risarcitoria per danni derivati dalla mancata modifica di un atto legislativo – Cass. n. 36373/2021

Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - preventivo - Domanda risarcitoria per asseriti danni derivati dalla predisposizione, presentazione o mancata modifica di un atto legislativo - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

La domanda proposta per il risarcimento dei danni che si assumono derivati dall'illegittimo esercizio, in quanto discriminatorio, della potestà legislativa derivante dalla predisposizione, presentazione o mancata modifica di un atto legislativo, non configura un difetto assoluto di giurisdizione perché non riguarda controversie direttamente involgenti attribuzioni di altri poteri dello Stato o di altri ordinamenti autonomi, come tali neppure astrattamente suscettibili di dar luogo ad un intervento del giudice, ma l'esercizio di un diritto soggettivo mediante una comune azione risarcitoria ex art. 2043 c.c., dovendosene, escludere, inoltre, anche l'astratta improponibilità per ragioni di materia o di regolamentazione normativa, e neppure rileva la natura politica dell'atto legislativo, deducendosi la sola lesività della disciplina che ne è derivata. (Nella specie, la domanda risarcitoria era stata promossa nei confronti delle autorità che avevano presentato, approvato e non modificato, il trattamento fiscale di cui all'art. 1, comma 692, lett. d), della l. n. 160 del 2019, ritenuto costituzionalmente illegittimo perché discriminatorio ed in contrasto col diritto unionale).

Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 36373 del 24/11/2021 (Rv. 662926 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Civ_art_2043

Corte

Cassazione

36373

2021